

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2502

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBAL, BARBARESCHI, BERNARDO, BIANCONI, CALABRIA, CALDERISI, CARLUCCI, CONSOLO, CONTENTO, COSTA, CRISTALDI, DE ANGELIS, DELLA VEDOVA, GRANATA, LABOCETTA, LAFFRANCO, LAMORTE, LEHNER, LISI, MARSILIO, MILANESE, ANGELA NAPOLI, PATARINO, MARIO PEPE (PDL), POLIDORI, RAMPPELLI, SAVINO, SCELLI, SPECIALE, VENTUCCI**

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici

*Presentata il 9 giugno 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro è un presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché uno strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo. Esiste, infatti, un nesso strettissimo tra parità sul lavoro, garantita anche da importanti direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento, e presenza delle donne nei processi decisionali e nella sfera pubblica nonché nei processi di sviluppo dell'economia, della qualità del lavoro e delle relazioni familiari. Non dimentichiamo l'importante direttiva 2006/54/CE,

del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, recentemente recepita dal disegno di legge comunitaria 2008 (atto Senato n. 1078-B), combinato disposto di testi normativi vigenti a completamento del quadro dei principi delle pari opportunità, che ora divengono diritti acquisiti che riguardano la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, nonché di promozione e di formazione professionali, compresi la retribuzione e il regime di sicurezza professionale. Nel disegno di legge comunitaria, infatti, viene data attuazione al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in ma-

teria di impiego e di occupazione in genere. Ma la presente proposta di legge non vuol essere un parallelo intervento contro le discriminazioni di genere e di sesso, bensì un atto di solidarietà e di aiuto alle donne mamme e lavoratrici che svolgono ruoli importanti nella famiglia e nel tessuto sociale e produttivo del Paese. Per questo occorre valorizzare e supportare il capitale umano femminile presente nel nostro Paese, per migliorarne lo sviluppo, la competitività, il benessere sociale e soprattutto, familiare, favorendo l'espressione di energie e di competenze, risorse senz'altro da valorizzare. Il dividendo sociale di questo investimento per lo Stato è evidente: più donne occupate e partecipi alla vita economica del Paese significa più democrazia, più sviluppo, più nascite, famiglie più dinamiche e sicure economicamente e meno bambini in condizioni di povertà, elemento assai importante in questo contingente momento di crisi che il Paese sta attraversando. La presente proposta di legge vuole, perciò, interpretare e favorire questo nesso cruciale per il rilancio della crescita e della solidarietà sociali, proponendo agevolazioni e provvidenze per le lavoratrici, oltre a quelle, in corso di esame presso i due rami del Parlamento, sui congedi parentali, in favore del lavoratore padre e, soprattutto, della lavoratrice madre impegnata sul fronte sociale, lavorativo e familiare, con attività di sostegno e cura (si vedano le modifiche proposte all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, che prevedono il pensionamento anticipato e altri benefici per aiutare le famiglie impegnate nell'assistenza dei disabili gravi e le modifiche proposte all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328, « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », che svolgono un ruolo peculiare nel sostegno della famiglia e della cura della persona, predi-

ponendo un sistema integrato di interventi e di servizi sociali). La presente proposta di legge prevede altri interventi, altrettanto efficaci, in favore delle donne dedite al lavoro e alla maternità, per creare, così, un insieme articolato di misure di solidarietà sociale per la promozione e la valorizzazione del contributo delle donne alla vita economica e sociale del Paese e alla centralità della famiglia. Tale obiettivo è attuato prevedendo anche misure di incentivazione fiscale del lavoro delle donne nonché misure di promozione dell'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e per il sostegno alla conciliazione familiare. È bene evidenziare, preliminarmente, che l'innalzamento del tasso di occupazione femminile, tenuto conto dei dati negativi in materia rilevati dal Dipartimento per le pari opportunità dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è una priorità su cui impegnarsi per elevare il potenziale di crescita e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale. Per un altro verso, la bassa partecipazione al lavoro delle donne sembra direttamente correlata al minimo ricorso delle famiglie italiane ai cosiddetti « aiuti formali » (asili, servizi di assistenza eccetera) a fronte di una prevalenza degli « aiuti informali ». Oggi, in Italia, il principale servizio di cura all'infanzia è costituito dai nonni oppure dal personale a pagamento, con oneri a carico della famiglia. Secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sei bambini su dieci tra zero e tre anni di età sono affidati ai nonni quando la madre lavora e solo due su dieci della medesima fascia di età frequentano un asilo nido pubblico o privato. A questo dato, peraltro, si aggiunge ancora una volta — una forte differenziazione territoriale, che mette in evidenza la critica condizione dei servizi per l'infanzia nel Mezzogiorno. I bambini che frequentano un asilo nido pubblico nel Mezzogiorno sono solo il 6 per cento, a fronte del 15 per cento al nord e del 13 per cento al centro. Questi dati rilevano la condizione di criticità in cui si trovano le

madri lavoratrici; ma il mondo delle donne è gravato da numerose altre problematiche, anche a livello occupazionale. L'Italia, il cui tasso di occupazione femminile si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione europea del 57,4 (dati ISTAT 2006), si trova largamente al di sotto non solo dell'obiettivo finale comunitario, ma anche dell'obiettivo intermedio — già mancato — che fissava al 57 per cento il tasso minimo di occupazione femminile per il 2005, con ciò collocando l'Italia agli ultimi posti in Europa e in posizione molto arretrata anche su scala mondiale. Nella classifica del « *gender gap* » (ossia del divario tra uomini e donne nei vari settori della società) nel 2007 siamo, infatti passati dal 45° al 77° posto nella scala mondiale (secondo il recente rapporto del *World Economic Forum* siamo arrivati addirittura all'ottantaquattresimo posto). In questo contesto un dato significativo è costituito dalle forti differenziazioni esistenti in Italia. Nel Mezzogiorno, infatti, il tasso di occupazione femminile è, a tutt'oggi, del 31,1 per cento, contro il 56 per cento del nord-ovest e il 57 per cento del nord-est. Il sud, peraltro, non sembra essersi avvantaggiato della crescita dell'occupazione femminile avvenuta a partire dalla seconda metà degli anni novanta. Dal 1993 al 2006 il numero di donne occupate è infatti cresciuto di 1.469.000 unità nel centro-nord e solo di 215.000 unità nel sud. Inoltre, pur diminuendo la disoccupazione nelle regioni meridionali, nel 2004 e nel 2005 sono emersi segnali negativi di aumento dell'inattività femminile proseguiti nel 2006 e anche nel primo semestre 2007, con 110.000 donne inattive in più. Quanto al merito delle misure di cui alla presente proposta di legge, esse si collocano a pieno titolo nell'ambito degli incentivi all'occupazione, con l'introduzione di un nuovo e specifico incentivo fiscale in favore delle donne con uno o più figli che, a vario titolo, lavorano. Si tratta, evidentemente, di un tema assai complesso, legato sia agli sviluppi della struttura economica italiana, sia alla mutazione intervenuta nelle strutture familiari e, più segnatamente, all'evo-

luzione del ruolo femminile in quest'ambito. È, quindi, necessario affrontare tale problematica in una prospettiva integrata che preveda una molteplicità di interventi, al centro dei quali devono essere posti, oltre alla questione della qualità e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati nei confronti della famiglia per permettere alle donne di adempiere la loro attività di cura ai figli, anche altri ulteriori interventi in favore delle donne. In questo ambito può essere utile ipotizzare un regime fiscale differenziato in favore delle donne, basato essenzialmente sull'applicazione di aliquote, ai fini delle imposte sui redditi, più basse di quelle applicate ai contribuenti di sesso maschile. La presente proposta di legge intende, pertanto, delineare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativa e qualitativa, più elevata delle donne al mondo del lavoro, migliorandone le condizioni di vita e di cura e promuovendo un'efficace politica sociale per la famiglia. La presente proposta di legge prevede, perciò, per favorire le mamme lavoratrici, una modifica al regime delle detrazioni per carichi di famiglia attualmente previsto dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo, in conformità alle altre disposizioni ivi contenute, l'introduzione di detrazioni aggiuntive, fruibili dalle donne che svolgono, appunto, un'attività lavorativa, anche di tipo parasubordinato e comunque documentata da un regolare contratto. La misura agevolativa introdotta si contraddistingue per la sua estrema semplicità, inserendosi nell'ambito di un meccanismo di detrazioni, già conosciuto dall'ordinamento tributario, senza pertanto comportare stravolgimenti del sistema attuale e senza richiedere complessi adattamenti. La novità introdotta è, altresì, costituita dalla previsione di uno strumento di sostegno fiscale, che può assumere i caratteri dell'« imposta negativa », specificamente destinata alle donne contribuenti. Analogamente a quanto già previsto nell'attuale sistema di detrazioni per

carichi di famiglia dal citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la detrazione introdotta dalla presente proposta di legge, stabilita nella misura di 2.000 euro, cumulabile con le altre già elencate nella lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo 12, è destinata alle donne lavoratrici. I requisiti reddituali per usufruire delle agevolazioni sono i medesimi già stabiliti dal citato articolo 12; oltre a questi si prevede che il diritto alla nuova detrazione spetti a condizione che le donne svolgano qualunque forma di attività lavorativa o imprenditoriale, anche non continuativa, nel rispetto della vigente normativa previdenziale e pensionistica. La previsione di tale ultima condizione ha anche l'ulteriore finalità, non indifferente per quanto concerne la tutela del lavoro delle donne, di rendere maggiormente conveniente la regolarizzazione di attività lavorative sommerse o in nero, introducendo un elemento di incentivazione tale da favorire la fuoriuscita delle donne dalla triste situazione del lavoro irregolare, che offre loro solo un modesto, per quanto spesso indispensabile, supporto economico, privandole tuttavia di fondamentali diritti e lasciandole in un limbo di precarietà, incertezza e discriminazione. Inoltre, la presente proposta di legge tiene conto della situazione delle contribuenti « incipienti » che, per la scarsità del loro reddito imponibile, non possono fruire appieno delle detrazioni in loro favore qualora queste eccedano la relativa imposta lorda. A tale fine, si prevede un vero e proprio meccanismo di « imposta negativa », in base al quale se la

detrazione eccede, in tutto o in parte, l'imposta lorda della beneficiaria, essa può essere fruita, fino a concorrenza dell'ammontare previsto, mediante l'erogazione di un assegno di corrispondente importo nei confronti della donna avente diritto, ovvero attraverso la compensazione con altre imposte, ovvero, ancora, attribuendo alla contribuente interessata un credito d'imposta da fruire entro il quinto periodo d'imposta successivo (comma 1-*quater*).

In conclusione, con la presente proposta di legge si intende intervenire in favore delle donne e delle politiche familiari, apportando al sistema tributario italiano le modifiche, concepite in modo del tutto analogo al sistema già operante relativo alle detrazioni per carichi di famiglia e a incremento di esso, indispensabili per adeguarlo alle mutate esigenze e condizioni della società italiana e delle donne lavoratrici, sempre più impegnate sul fronte del lavoro e della cura familiare e sociale, in piena aderenza all'evoluzione socio-culturale delle società occidentali. In questa prospettiva, gli interventi previsti dalla presente proposta di legge non devono essere letti come espressione di una politica « di genere », bensì come espressione di una visione molto più ampia, che considera la pluralità e la complessità dei ruoli che, ormai, la società moderna assegna alla donna, che si trova costretta ad affrontare le inevitabili difficoltà e contraddizioni che sono inevitabilmente scaturite dal processo di evoluzione. Tali interventi pertanto, sono finalizzati a aiutare la donna nel suo lavoro e alla realizzazione di una più equa politica sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Detrazione forfetaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici).*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera *c*), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

*a*) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

*b*) la contribuente sia coniugata e il suo coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

*c*) le attività lavorative di cui alle lettere *a*) e *b*) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

*d*) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

*1-quater*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*ter* non

risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere utilizzata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione ».

ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0026450\*